

DECRETO DEL SINDACO N. 9 DEL 4 GIUGNO 2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (ART. 50, CO. 10, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

IL SINDACO

Dato atto che le ultime elezioni amministrative, tenutesi domenica 26 maggio 2019, hanno proclamato Sindaco il Geom. Pierpaolo Bagnasco;

Premesso che:

- l'azione di governo del Sindaco (in quanto "capo" dell'Amministrazione Comunale in forza della centralità acquisita con la riforma elettorale del 1993) si concretizza, anzitutto, nel controllo di un complesso di sistemi di relazioni interpersonali, in cui è chiamato a scegliere, nominare, conferire incarichi;
- un passo fondamentale nella formazione della "squadra del Sindaco" è rappresentato dalla nomina dei vertici dell'apparato professionale, a partire dal Segretario Comunale, che, ai sensi, dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, "*sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività*";
- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone, poi, che spetta al Sindaco nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabili dalla legge, dallo statuto e dal regolamento;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, che, al comma 10, testualmente recita:

"Art. 50 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

..... omissis

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali."

Dato atto che:

- l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* (cd. Testo Unico del pubblico impiego), e, per quanto riguarda gli enti locali, l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissano il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita agli organi burocratici (apparato professionale);
- le attribuzioni dei dirigenti indicate al precedente alinea possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative;
- una particolare deroga al principio di separazione tra indirizzo e gestione, così come indicato negli artt. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, è contenuta nell'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 (modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge n. 448/2001);
- la disposizione di cui al precedente alinea, che costituisce una modifica implicita proprio all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, anche per operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, con l'attribuzione ai componenti della Giunta del potere di adottare atti, anche di natura tecnico-gestionale;

Dato atto che:

- nell'ambito degli strumenti organizzativi a disposizione dell'Amministrazione, in questo caso anche

con funzione particolare di interazione del sistema premiante, un ruolo rilevante assume l'area delle posizioni organizzative;

- l'istituto della posizione organizzativa, oltre a favorire l'impostazione di modelli organizzativi funzionali agli obiettivi dell'ente, soprattutto nella logica di gestione efficiente ed efficace delle attività, consente di riconoscere, formalmente e con un adeguato trattamento economico, le responsabilità esercitate dai funzionari che dirigono servizi e uffici negli enti privi della dirigenza;

Ricordato che, in data 21 maggio 2018, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali e che, tale contratto, agli artt.13 e 14, in riferimento proprio alle posizioni organizzative, recita testualmente:

Art.13

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Art.14

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.

15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. *La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.*";

Preso atto, per completare il quadro di riferimento, che l'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 disciplina il cosiddetto "scavalco di eccedenza", stabilendo che *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

Richiamato integralmente il proprio decreto n. 1 del 13.01.2018, ad oggetto *Individuazione e nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi*;

Richiamati pure, assieme al citato decreto n. 1, tutti gli atti ivi indicati e confermati;

Richiamate pure la deliberazione di Giunta comunale n. 36 dell'11 maggio 2019, ad oggetto *Adozione dei criteri generali per il conferimento la pesatura e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa* e pure quella n. 37 del 18 maggio 2019, ad oggetto *Approvazione dei criteri generali per il conferimento la pesatura e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa*;

Rilevato come la citata deliberazione giuntale n. 37/2019, così si conclude: *"di dare atto che l'attività di cui al precedente punto 3) di questa parte dispositiva va necessariamente raccordata con le prossime elezioni amministrative del 26 maggio"*;

Considerato, in riferimento al conferimento di incarichi di responsabilità gestionale al Segretario comunale, che:

- l'articolo 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, nell'autorizzare gli enti locali ad attribuire – mediante norme statutarie o regolamentari o provvedimenti sindacali – funzioni aggiuntive al Segretario comunale, consente, senza limiti apparenti, l'attribuzione ad esso di funzioni dirigenziali;
- negli enti di minori dimensioni demografiche, l'articolo 109 del decreto suddetto rafforza questa possibilità, prevedendo espressamente che, in assenza di figure dirigenziali, il Sindaco possa conferire le funzioni ed i compiti di gestione, indicati nell'articolo 107, al Segretario comunale;
- il contratto collettivo di lavoro integrativo dei Segretari comunali del 22 dicembre 2003 introduce i concetti di "temporaneità" ed "eccezionalità" della scelta organizzativa di avvalersi del Segretario comunale per lo svolgimento di funzioni gestionali, sottolineando che le stesse debbono essere conferite, in via prioritaria, e quando ciò sia possibile, ad altri soggetti;
- l'attribuzione di funzioni gestionali al Segretario, quale scelta organizzativa permanente, è ammessa senza particolari limitazioni da una parte della giurisprudenza, soprattutto (ma non solo) negli enti di minori dimensioni demografiche;
- l'attribuzione di cui al precedente alinea deve tuttavia essere coordinata con la necessità di evitare l'inopportuna ed illegittima sovrapposizione del ruolo di controllore e di controllato;

Considerato, in riferimento al conferimento di incarichi gestionali agli organi politici (componenti della Giunta comunale), che:

- come già detto, l'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della Legge n. 448/2001, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

- la norma di cui sopra ha espressamente introdotto la possibilità di deroga al generale principio di separazione dei poteri, nei piccoli enti, al fine di consentire soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche;
- rimanendo sul piano dell'opportunità, nel Comune di Stazzano si rivela in questo momento appropriato (anche alla luce anche delle oggettive difficoltà a dar corso in maniera efficace ai percorsi associativi tracciati dal legislatore), affidare le responsabilità gestionali dell'area tecnica al Sindaco, a fronte delle conoscenze tecnico-professionale di quest'ultimo, responsabile peraltro dei servizi tecnici all'interno del Comune di Gavi;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante, il *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;

Nell'esercizio dei poteri normativamente attribuitigli, per le ragioni sopra esposte e richiamate

DECRETA

- 1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) di conferire, per tre anni, posizione organizzativa alla Funzionaria Rag. Susi Pavese (categoria giuridica D3 - posizione economica D6) dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del CCNL 21.5.2018;
- 3) di specificare che:
 - al dipendente incaricato sono attribuite, a norma dell'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.lgs 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 - alla dipendente viene confermata, in attesa del perfezionamento dell'iter (in corso) di definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative di cui all'art. 13 co. 3 del CCNL del 2018, l'attuale retribuzione di posizione (decreto sindacale n. 7 del 2 giugno 2014);
 - l'indennità di posizione assorbe tutte le indennità previste dal CCNL del 2018, ad eccezione di quelle specificatamente previste dall'art. 18 del medesimo CCNL o dalla Legge;
 - alla dipendente spetta altresì una retribuzione di risultato, la cui quantificazione massima verrà successivamente stabilita in funzione degli obiettivi assegnati;
 - l'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 14 comma 4 sempre del CCNL 21.5.2018;
- 4) di confermare in capo al sottoscritto - ai sensi l'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della Legge n. 448/2001 – la responsabilità dell'Area Tecnica, a decorrere del 1° febbraio 2018;
- 5) di confermare in capo al Segretario comunale – ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 - la responsabilità dell'Area Amministrativa;
- 4) di dare atto, infine, che la funzione inerente la Polizia Locale è gestita in forma associata all'interno dell'Unione Montana Valli Borbera e Spinta, e la relativa responsabilità è assegnata ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 23 del 29 luglio 2016;
- 5) di confermare pure, in concomitanza con la convenzione con il Comune di Serravalle Scrivia per la gestione associata della struttura per la prima infanzia e dei servizi integrativi scolastici, in capo al Dott. Valter Gianneschi - ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 – la responsabilità delle attività gestionali oggetto della convenzione *de qua*, come da Decreto sindacale n. 4 del 28 giugno 2017.

Infine,

RINVIA

per una più precisa delimitazione del campo di applicazione del presente decreto, al principio della distinzione di ruoli, compiti e responsabilità tra l'insieme degli organi di governo e l'apparato professionale (art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001) e al quadro delle attribuzioni consegnate dalla legge al Sindaco quale rappresentante dello Stato nel territorio comunale e quale autorità locale che riconduce a sintesi unitaria le molteplicità delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche che operano nel territorio.



Il Sindaco
Geom. Pierpaolo Bagnasco

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of Pierpaolo Bagnasco.

